

Χρόμεθα γὰρ πολιτεία... καὶ ὄνομα μὲν διὰ τὸ μὴ ἔς ὀλίγους ἀλλ' ἔς πλείονας οἰκεῖν δημοκρατία κέκληται.

Tucidide II, 37

La nostra Costituzione ... si chiama democrazia perché il potere non è nelle mani di pochi, ma dei più.

La Costituzione Europea, tentativi di un' analisi normativa.

Separazione dei poteri, tutela dei diritti, contratto sociale e mancanza di uno Stato.

Di Salvatore Italia italia.s@libero.it

"Non facciamo confusione, leggiamo gli articoli e discutiamone...", così si esprime un mio professore in una delle rare lezioni che ebbi la fortuna di frequentare all'università. Il contesto era diverso, non si parlava della Costituzione Europea... ma l'idea è quella giusta.

Oggi, abbiamo iniziato tutti a discutere della neonata Costituzione. Il coro è già alto, dei tecnici, degli esperti, ma soprattutto degli improvvisati costituzionalisti. Le critiche e i consensi a questo e a quello si sprecano.

E il testo normativo? In quanti lo conoscono? Credo in pochi.

Lo confesso non faccio parte di quei pochi... il lettore è avvertito.

Nella speranza di avere presto il dettato normativo davanti, mi limiterò ad un tentativo di analisi di quello che fino ad ora è passato sotto i nostri commossi sguardi.

Non facciamo confusione e sarò io il primo a cercare di non farne. Procediamo con ordine.

Cosa è una Costituzione? A rischio di apparire semplicistico direi: "La Costituzione è un **contratto sociale** stipulato all'interno di una **comunità organizzata a Stato**". E aggiungerei che "Ogni società nella quale la **tutela dei diritti** non è garantita, né la **separazione dei poteri** stabilita, non ha una Costituzione".

Occorre ora vedere, nei limiti di questa analisi, se tali requisiti siano tutti soddisfatti da quella che ci piacerebbe chiamare la "Costituzione Europea".

Possiamo anzitutto fare un'anticipazione: questo documento rappresenta senza ombra di dubbio un lontano prolungamento della dichiarazione di Schuman del 9 maggio 1950. Non a caso l'art. IV-1 del Progetto afferma: " Il 9 maggio è celebrato in tutta l'Unione come giornata dell'Europa".

Cosa è cambiato:

a) la separazione dei poteri

La distinzione cara al Montesquieu tra potere legislativo, esecutivo e giudiziario, che riceve il suo crisma nella Dichiarazione del 1789, trova implicita riaffermazione nella Costituzione dell'Europa. È una novità importante!

Per chi avesse dimenticato, o non sapesse, ricorderemo che questa divisione è volta ad impedire che si concentrino nelle mani di una sola persona od organo tutti i poteri dello Stato. Il principio di divisione dei poteri è alla base di qualsiasi ordinamento democratico. In verità tale separazione però non è mai stata netta; infatti, in tutte le democrazie pluraliste il Parlamento e il Governo partecipano entrambi, in modalità distinte, alla funzione legislativa. Sotto questo profilo, sicuramente, la Costituzione introduce un elemento di novità e di chiarezza rispetto al passato, dettando una differenziazione totalmente assente nei trattati istitutivi. La Carta Costituzionale pone in ossequio al principio in parola, la distinzione tra legge e regolamento, atto del parlamento il primo, dell'esecutivo il secondo. L'art. 32 del Progetto della Convenzione prevede sotto la rubrica "Atti giuridici dell'Unione": la legge europea – la legge quadro – il regolamento europeo – la decisione europea – le raccomandazioni e i pareri. Senza scendere nel dettaglio, possiamo evidenziare che la legge europea è legge a tutti gli effetti e trova immediata applicazione in ciascuno Stato membro; la legge quadro impone agli Stati membri un determinato risultato; il regolamento può essere o direttamente applicabile (regolamento europeo), o meramente impositivo di un determinato risultato (regolamento delegato). Decisione europea, raccomandazioni, pareri sono tutti atti non legislativi, ma mentre la prima ha carattere obbligatorio gli altri non hanno potere vincolante. Gli atti legislativi saranno, quindi, di adozione esclusiva del Parlamento e del Consiglio Legislativo. La Costituzione prevede altresì che la legge debba essere preferita come strumento di normazione rispetto al regolamento e agli altri atti dell'esecutivo. In questo modo viene introdotta una sorta di riserva di legge, simile a quella prevista nell'ordinamento giuridico italiano e tedesco. Purtroppo la Convenzione non si spinge fino ad affermare una vera e propria gerarchia delle fonti (prevalenza della legge sul regolamento), ma comunque il passo è certo importante. Le innovazioni adottate portano ad un reale avvicinamento del diritto dell'Unione al diritto costituzionale degli Stati-Nazione.

<!--pagebreak-->

Tutto questo ci permette di essere particolarmente fiduciosi rispetto a quella che un giorno potrà essere la funzione del Parlamento Europeo, che diviene ora più somigliante a quella dei parlamenti nazionali.

Infatti, da organo consultivo quale era fino al 1986, a co-decisore con diritto di veto in determinati casi dal 1992 (Maastricht) e para-legislatore dal 2000, diviene oggi un vero e proprio co-legislatore nella maggior parte delle materie di competenza dell'Unione.

Ai sensi degli artt. 23 e 33 del Progetto, la funzione legislativa spetta in comune al Consiglio Legislativo e al Parlamento, che adottano le leggi e le leggi

quadro europee. Per brevità diremo che il Consiglio Legislativo altro non è che una formazione specifica del Consiglio dei Ministri. Siamo di fronte a dei cambiamenti significativi. Tuttavia a ben vedere la distribuzione della funzione legislativa tra i due organi non soddisfa appieno il principio di divisione dei poteri. Il Consiglio, infatti, riveste ed esercita due ruoli, uno legislativo e uno esecutivo. È vero che, ai sensi dell'art. 49, quest'organo si riunirà, come il Parlamento, in seduta pubblica per esaminare e adottare una proposta legislativa, tuttavia questo non basta a superare l'evidente incongruità. Nonostante l'aggiustamento, operato dalla Convenzione, rimane un organo duplice, esecutivo e legislativo al contempo.

Meglio sarebbe stato se il Consiglio dei Ministri fosse stato trasformato in una Camera Europea degli Stati, che assieme al Parlamento Europeo, quale seconda Camera dei Cittadini, fossero stati chiamati ad esercitare la sola funzione di normazione primaria (atti legislativi in senso stretto), lasciando alla Commissione il compito di gestire le questioni esecutive di livello europeo. Ma forse per tutto questo è ancora troppo presto.

<!--pagebreak-->

Ad aggravare questa idiosincrasia istituzionale si aggiunge anche la sempre rinnovata eterogeneità funzionale della Commissione. Questo organo è un'invenzione senza eguali nelle costituzioni statali e in quelle delle organizzazioni internazionali. Incentra in se, infatti, tre diverse funzioni dello Stato:

- partecipa alla funzione legislativa, monopolizzando l'iniziativa parlamentare e del Consiglio dei Ministri;
- partecipa alla funzione esecutiva in quanto incaricata dell'applicazione diretta di un vasto numero di politiche comuni;
- partecipa alla funzione giudiziaria, avendo il potere di presentare ricorsi alla Corte di Giustizia contro gli Stati membri che violino gli obblighi comunitari.

La Costituzione purtroppo mantiene intatte le attribuzioni già proprie della Commissione, limitandosi a prevederne una drastica e opportuna cura dimagrante in ordine al numero dei componenti, che dal 2005 saranno uno per ciascun Stato membro, per poi essere ulteriormente ridotti a partire dal 2008 con l'entrata nell'Unione degli altri Stati, di modo tale che il numero diventerà necessariamente inferiore a quello degli Stati membri.

In questo quadro di riordino istituzionale rientrano, poi, le nuove figure del Presidente del Consiglio Europeo e del Ministro degli Affari Esteri, rispettivamente artt. 21 e 27 del Progetto.

Non dilungandoci su questi due nuovi organi, sinteticamente direi che il secondo altro non è che il successore naturale del Mister PESC, mentre il primo è figura formalmente simile a quella di un Capo di Stato. Formalmente, perché nella sostanza solo la prassi darà risposte certe sulla sua reale natura e funzione. Sappiamo che sarà eletto a maggioranza dal Consiglio Europeo, oramai istituzionalizzato, (composto dai Capi di Stato e di Governo e dal Presidente della Commissione), durerà 2 anni e mezzo, ponendo fine in questo modo al sistema attuale che prevede una rotazione semestrale della Presidenza fra gli Stati membri.

<!--pagebreak-->

Certo è che una tale riforma assicurerà la presenza in seno all'Unione di una figura centrale più forte e stabile, capace di decidere le priorità e di rappresentarla in modo più continuativo. Il timore, condivisibile, espresso peraltro, durante i lavori da alcuni Stati, specialmente da quelli più piccoli, è che una presidenza del Consiglio rafforzata potrebbe indebolire il ruolo della Commissione europea, e assicurare agli Stati più grandi una maggior chance di rappresentanza negli equilibri comunitari. Ma sarà la storia a dirci come andranno le cose.

Volendo tentare un primo bilancio, possiamo dire che malgrado l'apprezzabile sforzo della Convenzione, di assicurare una maggiore chiarezza e coerenza alla struttura giuridico-politica dell'Unione, problemi di equilibrio istituzionale continuano a sussistere sebbene in misura ridotta rispetto al passato.

Il principio di divisione dei poteri, nonostante alcune carenze comprensibili ed altre meno giustificabili - quale la duplicità di ruolo del Consiglio dei Ministri, il monopolio sostanziale dell'iniziativa legislativa da parte della Commissione - risulta sostanzialmente rispettato, o quanto meno ci si avvicina a quello che dovrebbe essere un serio regime di separazione dei poteri.

Abbiamo raggiunto, in questa nostra analisi, la prima tappa per affermare l'esistenza di una Costituzione Europea. Vediamo ora se e in che misura sia assicurata la tutela dei diritti.

<!--pagebreak-->

b) la tutela dei diritti

"Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà..." così si apre il preambolo alla Carta dei Diritti Fondamentali inserita nella parte II della Costituzione. (preambolo 2° cpv)

L'introduzione della Carta dei Diritti, firmata a Nizza nel 2000, all'interno del corpo normativo della Costituzione, estingue per sempre il problema della sua vincolatività per gli Stati aderenti all'Unione e per gli organi della stessa.

È stato anche questo un cammino lungo e difficile, iniziato a Roma il 4 novembre del 1953 con la firma della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali; atto, ratificato da tutti i membri del Consiglio Europeo e dagli Stati dell'attuale Unione.

La connotazione meramente economica dei precedenti trattati ha impedito, fino al Trattato di Maastricht, di poter pensare all'inserimento di una "carta dei diritti" all'interno dei trattati istitutivi stessi. L'introduzione della cittadinanza europea ha gettato un ponte in questa direzione, e nel 2000, a distanza di 47 anni dal primo passo compiuto dai padri promotori, vedeva la luce per la prima volta la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. In verità la Carta di Nizza non detta nuovi diritti, ma elabora e armonizza tutta la serie di principi che erano emersi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e frastagliatamente affermati nei diversi trattati delle Comunità Europee.

Va osservato che il lavoro compiuto dalla Convenzione del 2000 non trovò l'immediato favore di tutti gli Stati membri. Alcuni di essi si opponevano all'idea di riconoscere valore giuridico vincolante al documento, adducendo i più diversi e contrari motivi.

Anche una buona parte della dottrina europea si espresse in senso negativo al riconoscimento di efficacia giuridica obbligatoria, ponendo riserve sulla formulazione e evidenziando che la carta una volta adottata sarebbe stata di ostacolo agli ulteriori sviluppi giurisprudenziali della Corte di Giustizia in materia di diritti fondamentali.

Lungamente discusso fu il suo stesso inserimento all'interno del corpo della Costituzione, proponendosi al contrario l'allegazione dell'atto come protocollo alla medesima. <!--pagebreak-->

Nonostante il dissenso e la riluttanza diffusa, la Convenzione del 2003 riuscì là dove aveva fallito la CIG del 2000. L'inserimento della Carta di Nizza nell'ambito normativo della Costituzione, precisamente nella seconda parte del documento, ha impresso valore vincolante all'atto stesso.

L'Europa si dota in questo modo di un documento chiave del processo di integrazione. Infatti, non solo tutte le istituzioni dell'Unione saranno tenute a rispettarne il dettato normativo, così come i governi, i parlamenti nazionali o qualsivoglia amministrazione statale, ma contribuirà fortemente alla progressiva affermazione di una cultura comune di cittadinanza europea. La Carta del 2000, proprio perché divenuta parte essenziale della Costituzione, sarà utilizzata e richiamata non solo nelle aule dei tribunali da giudici ed avvocati, ma anche da giornalisti, insegnanti, studenti. Divenendo in tal modo testimonianza viva dell'esistenza dell'Unione. Il cittadino francese, italiano, polacco o di uno qualsiasi dei paesi membri se dovesse ritenere che il suo stato di appartenenza, o un altro, o l'Unione stessa, stia violando i suoi diritti, sanciti e riconosciuti dalla Costituzione Europea, potrà adire il giudice ed ottenere in tal modo il dovuto riconoscimento dei medesimi. L'inglobamento, dunque, della Carta dei Diritti nell'alveolo della Costituzione ha un duplice e penetrante effetto: normativo, assicurandone vincolatività giuridica, e sociale generando "l'idea di essere cittadino dell'Unione".

<!--pagebreak-->

Cosa non è cambiato

Un contratto sociale?

"Ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati d'Europa di costruire un futuro comune, la presente Costituzione istituisce l'Unione Europea...", così afferma l'art. 1, parte I° della Costituzione Europea.

"La volontà dei Cittadini e degli Stati d'Europa", scusate se mi ripeto, ma è bello sentirlo dire: volontà dei cittadini! È il primo elemento essenziale per poter iniziare a ragionare sull'esistenza di un contratto sociale; una volontà che investe prima di tutto i cittadini, che nella formulazione dell'articolo precedono gli Stati stessi. Non è una affermazione scontata, e ci piace, anche se fosse stata scritta solo per una questione di stile, di pratica di redazione legislativa, ovvero ancora per uno slancio enfatico, privo di adesione spirituale. Ma non è

così. L'idea di porre al centro il cittadino nelle intenzioni della Convenzione c'è tutta, ma non basta per poter parlare di contratto sociale.

La volontà e la necessaria audacia, in verità, sono mancate agli Stati, ancora ostaggi dei loro particolarismi novecenteschi.

Non si può dire, come taluni hanno affermato, che la Convenzione sia stata poco audace. Sono ancora una volta gli stati ad essere poco audaci!

I Redattori, in verità, non avevano ricevuto mandato per redigere una costituzione, ma semplicemente un progetto di trattato. Erano in una condizione materialmente diversa da quella, per portare un esempio a noi vicino, della Commissione Ruini.

Peraltro non è da escludere che se la Convenzione avesse intitolato il suo lavoro "Progetto di Costituzione dell'Europa", anziché più prudentemente, "Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa", il paziente studio sarebbe stato prontamente lasciato in un cassetto.

Dobbiamo essere realisti.

È vero "imperfetta, ma insperata", come si ebbe a pronunciare il Presidente Giscard d'Estaing.

In realtà è un maschio! Un trattato. Non poteva essere diversamente!

Mancano i presupposti per un atto denominabile giuridicamente come costituzione. Manca un contratto sociale tra i cittadini europei.

Si tratta di un accordo fra Stati, non di un accordo tra persone per la creazione di uno Stato: una costituzione. Il progetto cerca di riprendere lo stile costituzionale, piuttosto che quello dei trattati, ma è solo sembianza; la maggioranza delle norme della parte IV° non lasciano dubbi circa la continuità tra questo atto e i precedenti trattati. Se confrontiamo il progetto di Costituzione con la Costituzione degli Stati Uniti d'America ci rendiamo immediatamente conto della profonda differenza. Nella costituzione Americana si legge "Noi Popolo degli Stati Uniti... ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione...", nel preambolo del Progetto non si nomina il popolo, ma i rappresentanti degli Stati membri. Un contratto sociale non interviene tra i rappresentanti degli Stati membri, ma tra gli individui afferenti al medesimo corpo sociale. È l'atto con il quale, nelle moderne democrazie, un popolo si dota di uno Stato, oltre che di una Costituzione. Non esiste lo Stato in Europa. Esistono Stati membri, ma nessuno Stato chiamato Europa.

<!--pagebreak-->

Mancanza di uno Stato

Civitates superiorem non recognoscentes: Stati Uniti D'Europa

Si può parlare di stato in due diverse accezioni: una sociologica, una giuridica. Da un punto di vista meramente sociologico, lo stato è l'insieme degli individui, ovvero la comunità umana stanziata in un dato territorio; sotto un profilo giuridico, invece, lo stato è un'organizzazione sovrana che esercita un effettivo potere di governo nei confronti di una comunità stanziata nel suo territorio (stato-organizzazione), è il dato sociologico che si eleva a dato giuridico.

Sono dunque stati quelle comunità giuridicamente organizzate che superiorem non recognoscentes e che esercitano una effettiva potestà di governo.

Se guardiamo al caso Europa, mancano entrambe i caratteri: non è uno Stato. L'Europa è priva di sovranità.

Sono gli Stati membri ad esercitare una effettività di governo verso le comunità ivi stanziate e non l'Europa, se non mediamente. La sovranità appartiene a questi. In uno stato federale^{*(1)}, invece, come nel caso degli USA, i singoli Stati non sono soggetti sovrani, sovrana è l'Unione. L'indipendenza nei rispetti dell'entità Europa esiste solo al suo interno, tra gli Stati che ne fanno parte. Ognuno sovrano e indipendente.^{*(2)}

Il confronto con gli Stati Uniti d'America è, dunque, immediato e spontaneo.

"Gli USA sono uno Stato sovrano, facente parte della comunità internazionale, composto di Stati aventi proprie istituzioni e proprie costituzioni, ma privi di sovranità. I rapporti tra tali Stati non hanno nulla a che vedere con le relazioni internazionali. Nell'ambito dell'Unione Europea, al contrario, gli Stati continuano ad intrattenere tra loro relazioni internazionali di tipo classico: ogni Stato membro possiede delle rappresentanze diplomatiche e consolari negli altri Stati... Quanto ai cittadini dell'Unione, per quanto essi beneficino di un gran numero di diritti riconosciuti dai trattati... continuano in ogni caso ad essere prima di tutto cittadini del proprio Stato, che può intervenire a loro favore utilizzando il classico strumento della protezione diplomatica.i cittadini dell'Unione non nazionali rimangono soggetti alla legislazione per gli stranieri, per esempio all'obbligo di essere in possesso di un permesso di soggiorno. Il Progetto di Costituzione non introduce alcun tipo di modifica in tal senso."

<!--pagebreak-->

In conclusione, se da un punto di vista sociologico si potrebbe azzardare l'ipotesi di uno Stato, certo ciò è improponibile da un punto di vista giuridico.

L'atto denominato comunemente "Costituzione Europea" apre e favorisce la strada alla formazione di uno stato europeo, ma nulla di più. Per questo si può dire che sia un trattato e più di un trattato. Ma certo non una Costituzione. È uno slancio verso il futuro.

Abbiamo una moneta unica, una uguale cittadinanza, comuni organi istituzionali, tutela dei diritti. Ci sentiamo Europei.

... esistono i cittadini dell'Europa, e l'Europa? Manca!

I cittadini vogliono, ma l'Europa vuole questo contratto? Ancora no.

Fiduciosi attenderemo ancora... Sappiamo che il treno che ci porterà negli Stati Uniti d'Europa prima o poi arriverà, ma siamo stanchi di aspettare, e alcuni sono tentati di chiedere il rimborso del biglietto per eccessivo ritardo.

Dunque, più carbone nelle macchine ragazzi!

<!--pagebreak-->

Nota (1)

Stato Federale e Confederazione di Stati: "la distinzione formale tra confederazione e federazione va ravvisata, secondo i giuristi, nel fatto che, mentre una confederazione si basa

su un trattato fra Stati sovrani, la federazione si fonda su una Costituzione adottata da un potere costituente, in genere il popolo...”

Nota (2)

Una ulteriore conferma, che non siamo di fronte ad uno Stato Europa, la possiamo rinvenire anche dall’esame di molteplici norme, soprattutto quelle concernenti la revisione della Costituzione. Le eventuali e future modifiche, infatti, restano di competenza degli Stati, invece di essere attribuite alle istituzioni europee. Il procedimento non è interno. “Negli Stati Uniti gli emendamenti alla Costituzione sono approvati con la maggioranza dei 2-3 del Congresso e poi soggetti alla ratifica degli Stati. Il cuore della procedura si trova all’art. 7 parte IV. Le modifiche al trattato sono adottate di comune accordo dalla conferenza dei rappresentanti degli stati membri ed entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri.”

Appendice

Struttura Normativa del Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa *

- Preambolo
- Parte I
- Parte II Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione
- Parte III Le politiche e il funzionamento dell’Unione
- Parte IV Disposizioni generali e finali

Parte I (59 articoli)

TITOLO I: DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL’UNIONE
TITOLO II: DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL’UNIONE
TITOLO III: COMPETENZE DELL’UNIONE
TITOLO IV: ISTITUZIONI DELL’UNIONE
TITOLO V: ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL’UNIONE
TITOLO VI : LA VITA DEMOCRATICA DELL’UNIONE
TITOLO VII: FINANZE DELL’UNIONE
TITOLO VIII: L’UNIONE E L’AMBIENTE CIRCOSTANTE
TITOLO IX: APPARTENENZA ALL’UNIONE

Parte II (54 articoli)
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione

TITOLO I: DIGNITÀ
TITOLO II: LIBERTÀ
TITOLO III: UGUAGLIANZA
TITOLO IV: SOLIDARIETÀ
TITOLO V: CITTADINANZA
TITOLO VI: GIUSTIZIA
TITOLO VII: omissis

Parte III

(342 articoli)

Le politiche e il funzionamento dell'Unione

TITOLO I: CLAUSOLE DI APPLICAZIONE GENERALE

TITOLO II: NON DICRIMINAZIONE E CITTADINANZA

TITOLO III: POLITICHE E AZIONI INTERNE

TITOLO IV: ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

TITOLO V: AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE

TITOLO VI: FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

TITOLO VII: DISPOSIZIONI COMUNI

Parte IV

(10 articoli)

Disposizioni Generali e Finali

ATTI ALLEGATI

1. PROTOCOLLO SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE EUROPEA 226
2. PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ 229
3. PROTOCOLLO SULLA RAPPRESENTANZA DEI CITTADINI NEL PARLAMENTO EUROPEO E SULLA PONDERAZIONE DEI VOTI IN SENO AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO DEI MINISTRI 232
4. PROTOCOLLO SUL GRUPPO EURO 235
5. PROTOCOLLO CHE MODIFICA IL TRATTATO EURATOM 236
6. DICHIARAZIONE ALLEGATA AL PROTOCOLLO SULLA RAPPRESENTANZA DEI CITTADINI NEL PARLAMENTO EUROPEO E SULLA PONDERAZIONE DEI VOTI IN SENO AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO DEI MINISTRI 238
7. DICHIARAZIONE SULLA CREAZIONE DI UN SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA 239
8. DICHIARAZIONE DA ISCRIVERE NELL'ATTO FINALE DI FIRMA DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COSTITUZIONE

Nota finale

Le norme a cui si fa riferimento sono tratte dal testo adottato dalla Convenzione Europea il 13 giugno e il 10 luglio 2003, denominato "progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa", trasmesso al Presidente del Consiglio Europeo a Roma il 18 luglio 2003 - CONV 850/03